

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 marzo 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. GARILLI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 1 C.G.S. SEGUITO FALLIMENTO F.C. PIACENZA (nota n. 487/321pf11-12/SP/blr del 23.7.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 10.1.2013)

La C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Garilli Fabrizio, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. GARILLI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E ALL'ART. 19, COMMA 1, STATUTO F.I.G.C., SEGUITO FALLIMENTO F.C. PIACENZA – NOTA N. 7809/13148 PF11-12 AM/MA DEL 29.5.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 1.10.2013)

3. RICORSO SIG. RICCARDI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E ALL'ART. 19, COMMA 1, STATUTO F.I.G.C., SEGUITO FALLIMENTO F.C. PIACENZA – NOTA N. 7809/13148 PF11-12 AM/MA DEL 29.5.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 1.10.2013)

La C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 2) e 3) come sopra rispettivamente proposti dai Sigg.ri Garilli Fabrizio e Riccardi Maurizio:

- **ACCOGLIE IN PARTE** il ricorso del Sig. Garilli Fabrizio riducendo la sanzione inflitta ad anni 1 e mesi 6;
- **ACCOGLIE IN PARTE** il ricorso del Sig. Riccardi Maurizio riducendo la sanzione inflitta a mesi 6.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Prof. Enrico Moscati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO SIG. POGGI MADARENA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., ED ALL'ART. 9, C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO SPA – NOTA N. 6849/1598PF10-11/AM/MA DEL 26 APRILE 2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 23.1.2014)

5. RICORSO SIG. IERACE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., ED ALL'ART. 9, C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO SPA – NOTA N. 6849/1598PF10-11/AM/MA DEL 26 APRILE 2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 23.1.2014)

La C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 4) e 5) come sopra rispettivamente proposti dai Sigg.ri Poggi Madarena Massimo e Ierace Giuseppe, li respinge. Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.

6. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA GROSSETO/L'AQUILA DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 18.2.2014)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S Grosseto F.C. 1912 S.r.l. di Grosseto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. PIANIGIANI ANTONELLO;**
 - **AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 17.2.2014)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Poggibonsi S.r.l di Poggibonsi (Siena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.C.R. MESSINA S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IULIANO RINO SEGUITO GARA POGGIBONSI/MESSINA DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 122/DIV del 25.2.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina S.r.l. di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9.RICORSO CALC. MATTERA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE/FOGGIA DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 122/DIV del 25.2.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mattera Giuseppe. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 5 marzo 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete